



COLDIRETTI

AUDIZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI
XIII Commissione
Agricoltura

**nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1548
Bruzzone, recante Modifiche alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**

29 Gennaio 2024



Si concorda con l'impianto della proposta di iniziativa dell'On. Bruzzone che muove da un provvedimento, adottato circa trent'anni fa, che necessita degli opportuni adattamenti, ma che risulta ancora capace di soddisfare le complessive esigenze di regolamentazione dell'attività di prelievo faunistico venatorio.

Ne discende l'apprezzamento per l'intendimento di introdurre modifiche mirate, a partire da questioni rilevanti sul piano tecnico-venatorio, quali il risarcimento dei danni e il ripopolamento.

Ci si limita, in questa sede, a qualche osservazione minima dal punto di vista agricolo:

- all'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1992 occorre trasformare in termini positivi la previsione che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» attraverso la indicazione di misure dirette a valorizzare l'attività agricola nel senso che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè promuova le attività agricole, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione e ospitalità».

- all'art. 10, comma 5 della legge n. 157 del 1992 si propone la sostituzione dell'inciso «può essere» in cui si fa riferimento alla percentuale di territorio massima destinata a caccia riservata a gestione privata introducendo l'indicazione vincolata «deve essere». Il presidio degli agricoltori impegnati nelle attività faunistico-venatorie è, infatti, utile all'economia complessiva dei territori per sostenere il lavoro e, attraverso la manutenzione, porre un freno ai fenomeni di degradazione in atto.

- È importante, ancora, richiamare, nell'ambito dell'art. 10, comma 12, il riferimento al fatto che i criteri di individuazione dei territori su cui le regioni individuano le attività di gestione privata siano coordinati con le linee di indirizzo dei piani di sviluppo rurale perché si inseriscono a pieno titolo nell'ambito delle modalità di sviluppo dell'agricoltura europea che promuovono iniziative sostenibili. Si propone di aggiungere, infine, le seguenti parole: «, compatibilmente con gli indirizzi proposti nel piano di sviluppo rurale».

- All'art. 18 comma 1, lett. d) con riguardo al calendario venatorio, occorre estendere, almeno per la specie cinghiale, l'intero periodo temporale di abbattimento già consentito dalla legge, così da sostituire le parole «dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio» con le seguenti: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio». Si tratta di intervenire su



una disposizione già prevista, senza scardinare i parametri temporali inseriti nella l. n. 157, ma per tenere conto della evoluzione del quadro vocazionale faunistico.

- All'art. 19-ter con riguardo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, occorre riequilibrare le competenze, affidando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la titolarità del piano, pur nel concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- Infine, all'art. 20, co. 1 si tratta di tornare sul tema della introduzione della fauna selvatica dall'estero al fine di circoscriverne l'ambito applicativo e valorizzare gli allevamenti condotti sul territorio da strutture integrate con gli ecosistemi, introducendo limiti nel trasporto anche al fine di sviluppare l'economia locale, pur nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, le imprese agricole, attraverso accordi con gli ambiti territoriali, possono servire al fabbisogno richiesto senza necessità di importare dall'estero fauna selvatica. Si propone, pertanto, di espungere dal comma 1 le seguenti parole: «a scopo di ripopolamento» e promuovere appositi contratti di collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.